

# **ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO**

Via Pio VII n. 9 - 10135 TORINO



## **STATUTO**

**DELL'ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO**

**LEGGE 394/91 ART. 9 COMMA 8-bis**

**(approvato con D.M. DEC/DPN/2411 del 27.12.2006**

**modificato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 17 del 31.05.2016 e deliberazione d'urgenza del Presidente n. 8 del 16.09.2016, ratificato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 3 del 30.10.2017 e approvato con D.M. 0000352 del 15.12.2017)**

**TITOLO I**  
**PRINCIPI GENERALI**

**Articolo 1**  
**Natura Giuridica**

1. L'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, di seguito denominato "Ente Parco", ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente.
2. In attuazione del comma 25 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n.289 l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso ha sede legale in Torino ed una sede amministrativa in Aosta, come già previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561. Sono inoltre individuate due sedi operative in Ceresole Reale e in Valsavarenche.
3. All'Ente Parco si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 ed è inserito sulla tabella IV allegata alla medesima legge.

**Articolo 2**  
**Competenza Territoriale**

1. L'Ente Parco esercita le competenze previste dalla legge e dagli atti attuativi sul territorio del Parco Nazionale Gran Paradiso, delimitato dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1979.
2. Eventuali modificazioni introdotte alla perimetrazione del Parco con decreto del Presidente della Repubblica comportano l'immediato adeguamento alla nuova perimetrazione della competenza territoriale dell'Ente Parco.

**Articolo 3**  
**Finalità**

1. L'Ente Parco persegue la finalità di tutela ambientale e di promozione economico sociale delle popolazioni locali valorizzando e conservando le specifiche caratteristiche ambientali del Parco Nazionale Gran Paradiso e, comunque, dei territori rientranti nel perimetro del Parco.
2. L'attività di tutela e valorizzazione, esercitata in modo coordinato di intesa con gli Enti Locali, la Regione Piemonte, la Regione autonoma Valle d'Aosta e lo Stato, persegue la finalità dell'articolo 1, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n.394.
3. Al fine di garantire lo sviluppo economico-sociale della popolazione del Parco, l'Ente promuove la sperimentazione di metodi di gestione del territorio, idonei a realizzare una integrazione sostenibile tra uomo ed ambiente naturale e tali da preservare il patrimonio naturale alle generazioni future. A tal fine l'Ente può promuovere anche nuove attività produttive compatibili e salvaguarda i valori culturali tradizionali presenti nelle attività agro-silvo pastorali, nell'artigianato e nell'architettura locale tradizionale, anche attraverso specifici interventi di incentivazione.
4. Per il raggiungimento di tali obiettivi l'Ente predispone il piano del Parco, il regolamento ed il piano pluriennale economico-sociale previsti agli articoli 11, 12 e 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ed attiva le procedure per la definizione di intese ai sensi dell'articolo 81 del

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dall'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 anche al fine della piena applicazione delle misure di incentivazione previste dall'articolo 7 della legge 394/91.

#### **Articolo 4** **Nome e simbolo del Parco**

1. L'Ente Parco, in tutti i suoi atti, si identifica con il nome di "Parco Nazionale Gran Paradiso" e con il simbolo appositamente registrato.
2. Il Parco ha diritto all'uso esclusivo del proprio nome e del proprio simbolo.
3. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n.394 e s.m.i., l'Ente Parco può concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, l'uso del proprio nome e del proprio simbolo a servizi e prodotti che presentino requisiti di qualità e che soddisfino gli scopi istitutivi del Parco.

### **TITOLO II** **ORGANI DELL'ENTE PARCO**

#### **Articolo 5** **Organi**

1. Sono Organi dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso:
  - a. il Presidente;
  - b. il Consiglio Direttivo;
  - c. la Giunta Esecutiva;
  - d. il Collegio dei Revisori dei Conti;
  - e. la Comunità del Parco.
2. Gli Organi dell'Ente Parco durano in carica cinque anni, salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
3. Gli Organi di direzione dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni; verificano inoltre la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

#### **Articolo 6** **Presidente**

1. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio previa intesa con i Presidenti della Regione Piemonte e della Regione autonoma Valle d'Aosta e dura in carica cinque anni.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente Parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio Direttivo o dalla Giunta Esecutiva, ed adotta, sotto forma di deliberazioni, i provvedimenti urgenti ed indifferibili ed in quanto tali

immediatamente esecutivi, ai sensi dell'art. 9, comma 3 della legge 9 dicembre 1991, n.394, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo nella seduta successiva.

3. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva coordinandone l'attività ed emana gli atti a lui espressamente demandati dalle leggi, dai regolamenti e dal presente Statuto.
4. In qualità di legale rappresentante dell'Ente Parco il Presidente sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali di qualsiasi natura e tipo (civili, amministrativi e penali) e promuove le azioni e i provvedimenti più opportuni e necessari per la tutela degli interessi del Parco.
5. Il Presidente impartisce al Direttore, sulla base delle direttive generali definite dal Consiglio direttivo e dalla Giunta esecutiva, le specificazioni per l'azione amministrativa e la gestione.
6. Il Presidente, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo interpretativo ed applicativo dell'amministrazione ordinaria dell'Ente, impartisce ordini di servizio ed assume decisioni in materia di atti normativi.
7. Il Presidente verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
8. Il Presidente non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare atti di competenza del Direttore. In caso di inerzia o ritardo ovvero in caso di inosservanza delle direttive generali da parte del Direttore, che determinino pregiudizio per l'Ente Parco o per l'interesse pubblico, il Presidente può nominare, previa contestazione, un Commissario ad acta, dandone comunicazione al Ministero dell'Ambiente. Nei casi di urgenza la contestazione può essere omessa.

## **Articolo 7 Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da otto componenti, nominati con decreto del Ministro dell'Ambiente secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 2 dicembre 2015, n. 229.
2. In caso di dimissioni o comunque di vacanza del posto, il componente che viene nominato in sostituzione dura in carica per il periodo di nomina del componente sostituito.
3. Le dimissioni del Consigliere devono essere presentate in forma scritta al Presidente ed hanno efficacia dal momento nel quale il Presidente le comunica al Consiglio Direttivo nella sua prima riunione e questo ne prende atto. Le dimissioni non possono essere comunque ritirate dopo la presa d'atto del Consiglio Direttivo.
4. Qualora il Presidente non provveda alla comunicazione di cui al comma precedente, il dimissionario può richiedere al Ministro dell'Ambiente di prendere atto delle sue dimissioni.

## **Articolo 8 Prima adunanza del Consiglio Direttivo**

1. Ai sensi del comma 7 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Consiglio Direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.
2. Nella prima adunanza, successiva alla nomina del Consiglio direttivo nella sua interezza o nella maggioranza dei componenti, il Consiglio Direttivo provvede all'elezione del vice Presidente e della Giunta esecutiva.

3. Per la validità della prima adunanza e delle deliberazioni in essa adottate, si applicano le norme previste dagli articoli 10 e 11.

### **Articolo 9** **Convocazione del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è convocato:
  - a. dal Presidente;
  - b. su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica;
  - c. per deliberazione della Giunta Esecutiva.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente almeno tre volte all'anno, ed in seduta straordinaria ogni volta che la sua convocazione sia disposta ai sensi delle lettere b) e c) del comma precedente.
3. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del primo comma l'adunanza deve essere tenuta entro 15 giorni dalla data in cui è pervenuta al Presidente la richiesta o la deliberazione adottata dalla Giunta Esecutiva. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia avuto luogo, il Consiglio Direttivo può essere convocato, con il dovuto preavviso, e con il medesimo ordine del giorno, dal più anziano di età tra i presentatori o tra i componenti della Giunta Esecutiva.
4. L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente Parco e trasmesso ai componenti il Consiglio Direttivo nei seguenti termini:
  - a. almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza;
  - b. almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza per i casi di motivata urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno.
  - c. ad inizio di seduta il Presidente può proporre di aggiungere all'ordine del giorno argomenti rivestenti carattere d'urgenza.
5. Il bilancio e gli atti fondamentali devono essere trasmessi ai consiglieri contestualmente alla convocazione.
6. L'avviso di convocazione deve essere trasmesso per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo telegramma, oppure a mezzo telefax, oppure per mezzo telematico.
7. Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, presso la sede legale dell'Ente Parco.

### **Articolo 10** **Numero legale per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo**

1. Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica e così per ogni votazione.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente presiede il Vice Presidente.
3. Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipano il Direttore del Parco senza diritto di voto ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

4. Alle sedute del Consiglio direttivo può essere invitato anche il Presidente della Comunità del Parco.

### **Articolo 11**

#### **Numero legale per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo delibera, con votazione palese, con esclusione dei casi di votazione segreta previsti dalla legge, a maggioranza dei presenti, fatto salvo il caso in cui sia richiesta una maggioranza qualificata. In caso di parità prevale il voto del Presidente, tranne che per le votazioni segrete. Nel caso di non accoglimento di una deliberazione la stessa non può essere ripresentata nella stessa seduta.
2. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso in modo palese dalla maggioranza dei presenti.
3. La revisione totale o parziale dello statuto dell'Ente parco è deliberata dal Consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del parco, ed è trasmesso per l'approvazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. I Consiglieri non possono partecipare alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie verso l'Ente Parco e verso eventuali organismi dal medesimo amministrati o soggetti alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado ovvero se si tratta di conferire impieghi o incarichi ai medesimi.
5. I divieti di cui al comma precedente comportano anche l'obbligo di allontanarsi dalla sede dell'adunanza durante la trattazione di detti affari.

### **Articolo 12**

#### **Funzioni del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo determina l'indirizzo programmatico e definisce gli obiettivi da perseguire nonché verifica, attraverso il Presidente la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite; inoltre delinea l'attività complessiva dell'Ente improntandola ai principi di buon andamento, imparzialità e legalità di cui all'articolo 97 del dettato costituzionale, oltreché ai criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.
2. Il Consiglio Direttivo:
  - a. delibera lo Statuto dell'Ente Parco, sentito il parere della Comunità del Parco, ed ogni sua revisione;
  - b. elegge, con le modalità previste dallo Statuto, il Vice Presidente e la Giunta Esecutiva;
  - c. delibera l'attività generale di indirizzo e programmazione, ivi compreso il Piano pluriennale e annuale delle attività e la relazione di fine anno, collegati ai bilanci ed al conto consuntivo, approva il programma triennale, l'elenco annuale dei Lavori Pubblici e gli accordi di programma;
  - d. delibera i bilanci annuali e pluriennali, le variazioni ed assestamenti del bilancio ed il conto consuntivo, ad eccezione degli atti riservati dalla Legge al Direttore dell'Ente;

- e. delibera la proposta di dotazione organica e ogni sua revisione e la programmazione del fabbisogno di personale;
- f. delibera i regolamenti per il raggiungimento delle finalità dell'Ente Parco ed adotta i relativi atti di indirizzo interpretativo;
- g. adotta, previo parere della Comunità del Parco, il Regolamento del Parco previsto dall'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n.394 e s.m.i.;
- h. indica, ai sensi dell'art. 12, comma 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i., i criteri per la predisposizione, da parte dell'Ente Parco, del Piano del Parco;
- i. delibera, ai sensi dell'art. 9, comma 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i., sulla proposta di Piano del Parco;
- j. esprime motivata valutazione sulla proposta di piano pluriennale economico-sociale di cui all'articolo 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.;
- k. esprime parere vincolante sul Piano pluriennale economico-sociale;
- l. ratifica, nella prima seduta utile, le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo assunte in via d'urgenza dal Presidente;
- m. nomina i componenti delle commissioni consiliari di cui al successivo art.22;
- n. delibera in ordine all'assunzione di mutui;
- o. delibera in ordine all'acquisto ed all'alienazione di beni immobili, all'acquisto, all'alienazione ed al trasferimento di diritti reali sui medesimi;
- p. nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 1 comma 2 del presente Statuto individua l'ubicazione delle sedi;
- q. delibera in ordine a espropriazioni, indennizzi e prelazioni di cui all'articolo 15 della legge 6 dicembre 1991, n.394;
- r. nomina i rappresentanti del Parco in seno ad Enti ed organismi esterni;
- s. può prevedere, in sede di approvazione del bilancio annuale, l'assegnazione di appositi fondi e i criteri per il ricorso a comitati di consulenza o consulenti per problemi specifici nei settori di attività dell'Ente;
- t. attiva meccanismi di verifica della correttezza dell'operato del Direttore nell'esercizio delle sue funzioni e di valutazione dei risultati;
- u. affida, su proposta del Direttore, le funzioni di Vice Direttore con le modalità previste dal comma 2, art. 28 del presente Statuto;
- v. assume ogni altro provvedimento ad esso demandato dalla legge, dai regolamenti ovvero sottoposto alla sua attenzione dalla Giunta Esecutiva o dal Presidente.

### **Articolo 13**

#### **Verbalizzazione, pubblicazione e controllo delle deliberazioni del Consiglio Direttivo**

1. Il verbale della riunione del Consiglio Direttivo e le relative deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente o, in sua assenza, da chi presiede l'adunanza e dall'incaricato alla verbalizzazione.
2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Consiglieri, le loro dichiarazioni di voto; la stesura definitiva viene confermata nella seduta successiva.

3. Il controllo degli atti avviene nei limiti, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e delle prescrizioni normative che regolano la materia; le deliberazioni sono pubblicate all'Albo Pretorio dell'Ente Parco entro venti giorni dalla loro adozione per quindici giorni consecutivi. In caso di urgenza e necessità comprovate, è facoltà del Consiglio direttivo dichiararle immediatamente eseguibili.
4. Le deliberazioni sono conservate presso gli uffici dell'Ente Parco unitamente agli estremi d'esecutività ed agli eventuali atti di annullamento da parte degli organi di controllo.
5. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono inviate per conoscenza ai Presidenti delle Comunità montane Grand Paradis e Valli Orco e Soana.

#### **Articolo 14** **Pubblicità delle sedute**

1. Le sedute del Consiglio Direttivo sono pubbliche.
2. Le sedute del Consiglio Direttivo sono segrete nei seguenti casi:
  - a. qualora il Consiglio Direttivo lo stabilisca con deliberazione motivata;
  - b. qualora si tratti di questioni concernenti persone e che comportino apprezzamenti e giudizi sulle qualità morali, sulle condizioni economiche, sulla condotta pubblica e privata, sulle capacità e sulle qualità personali.

#### **Articolo 15** **Vice Presidente**

1. Il Vice Presidente del Parco fa parte di diritto della Giunta Esecutiva e sostituisce il Presidente in ogni caso di assenza o impedimento.
2. Il Vice Presidente del Parco è eletto dal Consiglio Direttivo nel corso della prima adunanza, tra i membri designati dalla Comunità del Parco, a maggioranza assoluta ed a votazione palese.
3. Nel caso in cui non venga raggiunta la maggioranza prevista nella prima votazione, viene eletto, con ulteriore votazione, il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti.

#### **Articolo 16** **Giunta Esecutiva composizione e competenze**

1. La Giunta Esecutiva è così composta:
  - a. dal Presidente dell'Ente Parco che la presiede;
  - b. dal Vice Presidente dell'Ente Parco;
  - c. da un membro eletto dal Consiglio Direttivo.
2. Alle sedute della Giunta Esecutiva partecipa il Direttore del Parco senza diritto di voto.
3. Alla Giunta Esecutiva compete:
  - a. la formulazione di proposte di atti di competenza del Consiglio Direttivo, da includere nell'ordine del giorno;
  - b. l'approvazione dei documenti preliminari alla progettazione, dei progetti preliminari dei Lavori Pubblici e delle varianti che eccedono il quadro economico approvato



- c. l'adozione dei provvedimenti deliberativi demandati dal Consiglio Direttivo;
  - d. l'adozione di tutti quegli atti che riguardano l'attività dell'Ente, che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto, al Consiglio Direttivo o al Presidente e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Direttore del Parco.
4. Di ciascuna deliberazione della Giunta esecutiva è data comunicazione al Consiglio Direttivo.

### **Articolo 17** **Elezione della Giunta Esecutiva**

1. La Giunta Esecutiva è eletta dal Consiglio Direttivo in seduta pubblica ed a votazione palese nel corso della prima adunanza, dopo l'elezione del Vice-presidente.
2. Per l'elezione della Giunta Esecutiva i componenti il Consiglio Direttivo potranno esprimere una preferenza. Risulterà eletto il componente il Consiglio Direttivo che abbia ~~riportato~~ riportato il maggior numero di preferenze.
3. I membri della Giunta Esecutiva, fatta eccezione per il Presidente, possono essere oggetto di sfiducia attraverso apposita mozione, proposta dal Presidente o da almeno un quarto dei Consiglieri in carica del Consiglio Direttivo, votata dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo. In caso di sfiducia il Consiglio Direttivo provvede all'elezione dei nuovi componenti la Giunta Esecutiva con le modalità previste dal presente articolo in una successiva seduta da tenersi entro dieci giorni.

### **Articolo 18** **Convocazione della Giunta Esecutiva**

1. La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario ovvero entro dieci giorni qualora ne facciano richiesta almeno due componenti. La convocazione è disposta mediante avviso contenente l'ordine del giorno che deve pervenire ai membri della Giunta almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi di motivata urgenza per i quali i termini sono ridotti a ventiquattro ore.
2. Le integrazioni all'ordine del giorno sono ammesse, in caso di motivata urgenza, fino all'inizio della riunione prefissata; l'avviso di convocazione deve essere trasmesso per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo telegramma, oppure a mezzo telefax, oppure per mezzo telematico.
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e per motivi di urgenza la Giunta Esecutiva è convocata, con le medesime modalità previste al presente articolo, dal Vice Presidente.

### **Articolo 19** **Numero legale per la validità delle sedute e delle deliberazioni della Giunta Esecutiva**

1. Per la validità delle sedute della Giunta Esecutiva è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente presiede il Vice Presidente.
3. La Giunta Esecutiva delibera, a maggioranza dei presenti, con votazione palese ed in caso di parità prevale il voto del Presidente o in caso di sua assenza del Vice Presidente.

4. I componenti la Giunta Esecutiva non presenti in aula prima della votazione non vengono computati per determinare la maggioranza dei voti.
5. Nei casi di urgenza motivata le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti.
6. Il voto contrario del Consiglio Direttivo su una proposta della Giunta Esecutiva non comporta né la decadenza, né le dimissioni della stessa.

## **Articolo 20**

### **Verbalizzazione, pubblicazione e controllo delle deliberazioni della Giunta Esecutiva**

1. Alla verbalizzazione, pubblicazione e controllo delle deliberazioni della Giunta Esecutiva, si provvede con le modalità di cui al precedente articolo 13, con esclusione di quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo.

## **Articolo 21**

### **Cessazione dei singoli componenti della Giunta Esecutiva**

1. Fatta eccezione per il Presidente, in caso di cessazione delle funzioni di componente la Giunta Esecutiva per dimissioni, revoca o altra causa il Consiglio Direttivo provvede alle nuove nomine con le modalità di cui agli articoli 15 e 17.
2. Le dimissioni del Presidente e/o di oltre la metà dei componenti la Giunta Esecutiva comportano la decadenza della Giunta stessa con effetto dalla data di elezione ed insediamento della nuova Giunta Esecutiva.
3. In caso di vacatio funzionale le funzioni della Giunta Esecutiva sono assunte dal Presidente che le porterà alla ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva.

## **Articolo 22**

### **Commissioni consiliari**

1. Possono essere istituite commissioni consiliari; tali commissioni formulano proposte di indirizzo politico-amministrativo per le decisioni di competenza degli organi dell'Ente.
2. Qualora le decisioni siano di competenza della Giunta esecutiva e quest'ultima manifesti un orientamento diverso rispetto a quello espresso dalle commissioni consiliari, la questione viene rimessa al Consiglio direttivo.
3. Fanno parte delle commissioni due o più consiglieri, che sono coadiuvati per la parte tecnica dai responsabili dei servizi e dal Direttore.
4. Il Presidente ed il Vice Presidente possono partecipare alle riunioni delle commissioni.
5. Le commissioni vengono convocate dal Presidente dell'Ente per esigenze istituzionali o su richiesta dei componenti delle commissioni stesse.

## **Articolo 23**

### **Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con le modalità previste dall'articolo 9, comma 10, della legge 6 dicembre 1991 n. 394 e dall'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro

dell'Ambiente 20 novembre 1997, n.436, esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente parco, approvati dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente, nonché sugli atti indicati all'art. 9, comma 10, secondo periodo, della legge 6 dicembre 1991 n. 394.

#### **Articolo 24** **Comunità del Parco**

1. La Comunità del Parco è costituita dai Sindaci dei Comuni il cui territorio ricade in tutto o in parte in quello del Parco, dal Presidente della Regione Piemonte, dal Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta, dal Presidente della Provincia di Torino, dal Presidente dell'Unité des Communes Gran Paradis e dal Presidente della Comunità Montana Valli Orco e Soana.
2. La Comunità del Parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso.
3. I documenti della Comunità del Parco sono acquisiti e conservati presso la sede dell'Ente Parco.
4. La Comunità del Parco elegge al suo interno un Presidente ed un Vice Presidente e si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del suo Presidente.
5. La Comunità del Parco può riunirsi altresì su richiesta del Presidente dell'Ente Parco o di almeno un terzo dei suoi componenti. In tali casi la riunione dovrà aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta.
6. Le riunioni della Comunità del Parco si tengono, in via ordinaria, presso la sede dell'Ente.
7. Il Presidente e il Vice Presidente della Comunità del Parco o loro delegati durano in carica fino alla scadenza delle rispettive cariche di Sindaco di un Comune o di Presidente di un Ente rappresentato all'interno della Comunità del Parco e in ogni caso fino ad un massimo di 5 anni. Tale previsione si applica anche ai soggetti rieletti Sindaci o Presidenti. La carica non può esser automaticamente rinnovata ma occorre procedere a nuove elezioni.

#### **Articolo 25** **Competenze della Comunità del Parco**

1. La Comunità del Parco svolge i seguenti compiti:
  - a. designa i due rappresentanti di cui alla lettera a) dell'art.2 del D.M. 2 dicembre 2015, n. 229 per la formazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco; la designazione dei rappresentanti della Comunità del Parco avviene a maggioranza dei votanti; ciascun elettore può esprimere una sola preferenza;
  - b. delibera, previa motivata valutazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, il Piano pluriennale economico e sociale, che sottopone all'approvazione delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta vigilando sulla sua attuazione;
  - c. esprime parere obbligatorio sul bilancio e sul conto consuntivo dell'Ente Parco;
  - d. esprime parere obbligatorio in merito al regolamento del Parco di cui all'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n.394;
  - e. partecipa alla definizione dei criteri, indicati dal Consiglio direttivo del Parco, riguardanti la predisposizione del Piano del Parco di cui all'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n.394;

- f. esprime parere obbligatorio in merito al Piano del Parco di cui all'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n.394;
  - g. esprime il proprio parere su altre questioni a richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo;
  - h. esprime il proprio parere obbligatorio in merito allo Statuto del Parco ed alle sue eventuali variazioni;
  - i. adotta il proprio regolamento di organizzazione.
2. I pareri della Comunità del Parco acquisiti presso la medesima, sono espressi, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 lett. c) del presente articolo, per il quale vale il termine di 20 giorni dal ricevimento dei relativi atti, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

### **Articolo 26** **Indennità e gettoni di presenza**

1. Al Presidente dell'Ente, al Vice Presidente dell'Ente, ai membri della Giunta Esecutiva, ai componenti il Consiglio Direttivo ed ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti spettano, oltre ai rimborsi spese previsti dalla legge per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, sono corrisposte le indennità di carica ed i gettoni di presenza per ogni seduta degli organi cui partecipano, qualora spettanti e nella misura prevista per Legge.

## **TITOLO III** **ORDINAMENTO DEL PERSONALE**

### **Articolo 27** **Direttore**

1. Il Direttore del Parco è nominato con le modalità di cui all'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni. Esercita le funzioni di direzione previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.
2. Nell'ambito delle funzioni generali previste dalla legge per i dirigenti della Pubblica Amministrazione, il Direttore svolge, in particolare, i seguenti compiti:
- a. coopera e collabora con il Presidente e con gli Organi dell'Ente Parco per la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare;
  - b. cura l'attuazione dei piani, dei programmi approvati e delle direttive assegnate dagli organi politico-amministrativi adottando tutti gli atti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; è inoltre responsabile dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
  - c. assume, nell'ambito dei fondi e dei criteri eventualmente individuati dal Consiglio direttivo ai sensi dell'art.12, comma 2, lett. s) del presente Statuto, le determinazioni relative all'affidamento degli incarichi di consulenza e collaborazione indicati dal Consiglio Direttivo per l'individuazione dei Consulenti e la fissazione dei contenuti contrattuali della consulenza stessa;

- d. nel rispetto dei principi e delle norme dettati dalla legge e dal regolamento generale di organizzazione, assume le determinazioni relative:
    - alle procedure di accesso all'impiego e di selezione interna;
    - all'instaurazione e alla gestione dei rapporti di lavoro;
    - alle relazioni sindacali;
    - all'organizzazione degli uffici;
  - e. partecipa, con parere consultivo, e nelle funzioni di segretario, alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, e ne sottoscrive i verbali e gli atti deliberativi con il Presidente;
  - f. esprime il parere di regolarità tecnica e contabile degli atti;
  - g. presiede le commissioni di gara, di appalto, di concorso e stipula i contratti e gli atti notarili;
  - h. nell'ambito dei Lavori Pubblici, approva i progetti definitivi, esecutivi e le varianti, escluse quelle che eccedono il quadro economico approvato;
  - i. rilascia le autorizzazioni ed il nulla osta di cui all'art.33 del presente Statuto;
  - j. svolge all'occorrenza funzioni ispettive, di vigilanza, coordinamento, consulenza, studio e ricerca;
  - k. individua il funzionario a cui delegare alcune sue competenze, per ragioni di servizio, con le modalità previste dall'art. 17 comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.
3. Le determinazioni dirigenziali sono pubblicate all'Albo Pretorio dell'Ente Parco dalla loro adozione per quindici giorni consecutivi a partire dalla loro data di sottoscrizione

## **Articolo 28**

### **Personale**

1. Il personale dell'Ente Parco è quello previsto dalla dotazione organica regolarmente approvata dal Ministero vigilante, ed assegnato agli uffici o servizi competenti per settori omogenei a cui sono preposti funzionari che rispondono direttamente al Direttore.
2. Le funzioni di Vice Direzione sono affidate, con atto deliberativo adottato dal Consiglio Direttivo su proposta del Direttore, ad un funzionario scelto sulla base delle modalità previste dall'art. 17 comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.
3. L'attribuzione temporanea di mansioni superiori al personale di cui al primo periodo del precedente comma 1, rimane disciplinata dalle disposizioni vigenti in materia.
4. In caso di assenza o impedimento del Direttore del Parco, il funzionario cui sono affidate le funzioni di Vice Direzione è adibito a svolgere i compiti di cui all'art. 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., come meglio specificati all'art. 27 del presente Statuto, senza che ciò comporti variazione alcuna del trattamento economico.
5. La sorveglianza sul territorio del Parco è esercitata dal Corpo dei Guardaparco istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n.871, nonché per gli aspetti attribuiti da leggi regionali vigenti, dal Corpo forestale valdostano per la parte del territorio compresa nella regione Valle d'Aosta e dal Corpo forestale dello Stato, quanto agli aspetti

forestali, per la parte della regione Piemonte; il coordinamento è assicurato dall'Ente Parco attraverso apposite intese con la regione Valle d'Aosta, la regione Piemonte ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

6. Nel territorio del Parco le funzioni svolte dal personale afferente al Corpo dei Guardaparco sono equiparate a quelle del Corpo forestale dello Stato, in particolare per quanto attiene le funzioni di Polizia e di tutela ambientale.
7. Il Direttore può conferire ad altri dipendenti dell'Ente Parco in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 138 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, compiti di sorveglianza, previa accettazione di questi ultimi, in aggiunta o in concomitanza agli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento di detti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardia giurata.
8. Per il conseguimento delle finalità istitutive del Parco è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale e nel rispetto della normativa vigente; alle relative procedure l'Ente Parco provvede successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, ove sia iscritto il connesso stanziamento.

#### **Articolo 29**

##### **Corsi di formazione professionale**

1. L'Ente Parco partecipa al miglioramento della professionalità dei propri dipendenti organizzando corsi di formazione ovvero garantendo la partecipazione del personale a corsi di formazione professionale organizzati da strutture specializzate.
2. L'Ente Parco organizza altresì, d'intesa con le Regioni Piemonte e Valle d'Aosta, corsi di formazione ai termini dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di Guida del Parco.

#### **Articolo 30**

##### **Azioni di tutela**

1. L'Ente Parco, per la sola ed esclusiva tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale agli Amministratori, al Direttore e ai dipendenti mediante la stipula di una polizza assicurativa che copra la responsabilità civile dei medesimi, purché non vi sia conflitto di interessi con l'Ente.

#### **TITOLO IV**

##### **STRUMENTI DI GESTIONE E DI ORGANIZZAZIONE**

#### **Articolo 31**

##### **Regolamento del Parco**

1. Il Consiglio Direttivo adotta il regolamento del Parco, previsto dall'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che deve disciplinare l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco in armonia con il Piano per il Parco ed il Piano Pluriennale economico-sociale; il Regolamento del Parco è approvato dal Ministero dell'Ambiente, d'intesa con la Regione Piemonte e la Regione autonoma Valle d'Aosta e previo parere degli Enti Locali interessati, da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta.
2. Il regolamento del Parco acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Entro tale termine i Comuni interessati sono tenuti

ad adeguarsi ai contenuti ed alle previsioni del regolamento. Decorso il termine di novanta giorni le disposizioni del regolamento del Parco prevalgono su quelle del Comune, che è tenuto alla loro applicazione.

3. Le modificazioni al regolamento del Parco sono introdotte con la medesima procedura prevista per la sua approvazione ed esplicano gli effetti conseguenti nei termini di cui al precedente comma 2.
4. Il regolamento può essere adottato per stralci funzionali seguendo la procedura di cui ai commi precedenti.

### **Articolo 32** **Piano per il Parco**

1. Il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco indica i criteri per la predisposizione del Piano del Parco di cui all'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n.394, alla cui definizione partecipa la Comunità del Parco.
2. Acquisito il parere della Comunità del Parco sul Piano il Consiglio direttivo lo approva e lo inoltra alla Regione Piemonte ed alla Regione autonoma Valle d'Aosta per essere adottato entro novanta giorni.
3. Il Piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei Comuni, della Comunità Montana Grand Paradis, della Comunità Montana Valli Orco e Soana, della Regione Piemonte, della Regione autonoma Valle d'Aosta: in tali sedi chiunque può prenderne visione e chiederne copia.
4. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte sulle quali l'Ente Parco esprime, entro trenta giorni, con deliberazione di Consiglio Direttivo, il proprio parere.
5. Entro centoventi giorni dal ricevimento della deliberazione del Consiglio Direttivo di cui al comma 5, la Regione Piemonte e la regione Autonoma Valle d'Aosta si pronunciano sulle osservazioni presentate in merito ed approvano il Piano per il Parco previa le intese di cui al comma 4 dell'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n.394.
6. In caso di mancata approvazione del Piano per il Parco si applicano i poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n.394.
7. Il Piano per il Parco ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.
8. Il Piano per il Parco è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino ufficiale delle due Regioni ed è immediatamente vincolante nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche e dei privati.
9. Il Piano per il Parco è modificato con le stesse procedure necessarie alla sua approvazione ed è aggiornato con identiche modalità almeno ogni dieci anni.
10. Il Piano per il Parco può essere adottato per stralci funzionali seguendo la procedura di cui ai commi precedenti.

### **Articolo 33**

#### **Nulla osta**

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del Parco è disciplinato dalle norme di legge vigenti e dall'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n.394, nel rispetto dei termini da esso previsti, secondo le seguenti procedure.
2. Il nulla osta viene rilasciato sulla base di una istruttoria tecnica predisposta da una commissione composta dai competenti servizi dell'Ente e dalla Direzione; ai lavori di detta commissione possono presenziare, nell'esercizio della verifica della gestione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, i consiglieri membri del Consiglio direttivo.
3. Il nulla osta può essere rilasciato senza preventiva istruttoria della suddetta commissione in caso di:
  - a. interventi di piccola entità, quali manutenzioni straordinarie;
  - b. modesti interventi nelle pertinenze dei fabbricati e in generale interventi che non comportino modifiche di volumetria, superficie, aspetto esteriore dei fabbricati e di destinazione d'uso;
  - c. interventi urgenti o indifferibili di pubblica utilità o relativi al ripristino di pubblici servizi;
  - d. opere provvisoriale e di cantiere relative a lavori autorizzati dall'Ente Parco.
4. Qualora venga esercitata un'attività non autorizzata o in difformità dal piano del Parco, dal regolamento o dal nulla osta, il Direttore dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione o di trasformazione di opere.
5. In caso di non ottemperanza all'ordine di riduzione in pristino entro i termini stabiliti, il Direttore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo le procedure di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 41 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ai sensi dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico della disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
6. In caso di vacanza del Direttore il rilascio dei nulla osta e di altri adempimenti ad essi legati è di competenza del Vice Direttore, o in mancanza, del Commissario ad acta di cui all'art.6, comma 8, che vi adempie con le medesime modalità descritte nel presente articolo.
7. Il Piano ed il Regolamento individuano gli interventi manutentivi pubblici o privati per i quali, non essendo necessario il rilascio di autorizzazione o concessione e non essendo altrimenti disposto dalla legge, non è necessario il preventivo nulla osta dell'Ente Parco.

### **Articolo 34**

#### **Piano pluriennale economico e sociale**

1. La Comunità del Parco elabora, contestualmente all'elaborazione del Piano del Parco, previo parere vincolante del Consiglio Direttivo, il Piano Pluriennale Economico e Sociale per la promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma.
2. Il Piano Pluriennale Economico e Sociale, su cui esprime la propria motivata valutazione il Consiglio direttivo dell'Ente Parco, è approvato, d'intesa, dalla Regione Piemonte e dalla



Regione autonoma Valle d'Aosta nei modi e con le forme di cui all'articolo 14, comma 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. I contenuti del Piano Pluriennale Economico e Sociale si estendono in particolare a quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n.394.
4. In caso di contrasto tra Comunità del Parco, Consiglio Direttivo del Parco e Regioni, la questione del Piano Pluriennale Economico e Sociale è rimessa ad una conferenza presieduta dal Ministro dell'Ambiente il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva al Consiglio dei Ministri.
5. Il Piano Pluriennale Economico e Sociale ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione.
6. Il Piano Pluriennale Economico e Sociale può essere adottato per stralci funzionali seguendo la procedura di cui ai commi precedenti.

### **Articolo 35**

#### **Acquisti, espropriazioni ed indennizzi**

1. L'Ente Parco può acquisire immobili inclusi nel perimetro del Parco anche mediante espropriazione o esercizio del diritto di prelazione, secondo le norme generali vigenti.
2. L'Ente Parco può prendere in locazione immobili secondo le norme generali vigenti.
3. L'Ente Parco provvede ad indennizzare, previa valutazione tecnica, i danni provocati dalla fauna selvatica: l'Ente provvede altresì all'indennizzo di eventuali danni alle attività agro-silvo-pastorali derivanti dai vincoli imposti all'interno del territorio del Parco sulla base dei principi equitativi e nel rispetto delle disposizioni di attuazione emanate in materia dal Ministro dell'Ambiente in applicazione al disposto di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n.394.
4. Il regolamento di cui all'articolo 31 stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi che debbono comunque essere corrisposti entro novanta giorni dal verificarsi del danno ovvero dalla data della notizia del danno.

### **Articolo 36**

#### **Accordi di programma**

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di altri programmi di interventi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata dell'Ente Parco e di altri soggetti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica, il Presidente dell'Ente Parco, nel caso di competenza primaria o prevalente del Parco in relazione all'opera, agli interventi od ai programmi di intervento ed a seguito del mandato del Consiglio Direttivo, partecipa ad accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. Per il conseguimento degli scopi di cui al comma 1 il Presidente o un suo delegato può partecipare a conferenze tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
3. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime dei rappresentanti legali delle amministrazioni interessate, è sottoscritto dal Presidente o dal suo delegato, tenuto conto degli atti di indirizzo generale assunti dall'Ente.

4. Ove l'accordo di programma comporti una variazione agli strumenti urbanistici vigenti, è necessario che vengano seguite le procedure di legge, a seguito della convocazione di tutti i soggetti interessati.

**Articolo 37**  
**Aree contigue**

1. Per il conseguimento di quanto previsto dall'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n.394 l'Ente Parco può predisporre documentazione, analisi e atti preliminari all'intesa.
2. L'Ente Parco partecipa con le Regioni e gli Enti Interessati all'adozione di idonei piani e programmi relativi alle aree contigue di cui al comma 1.

**TITOLO V**  
**FINANZA E CONTABILITÀ**

**Articolo 38**  
**Entrate dell'Ente Parco e agevolazioni fiscali**

1. Costituiscono entrate dell'Ente Parco:
  - a. i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
  - b. i contributi delle Regioni e degli Enti territorialmente interessati al territorio del Parco;
  - c. i contributi di altri Enti Pubblici ed in particolare quelli di cui all'articolo 10, comma 1, n. 2) e 3) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - d. i contributi ed i finanziamenti destinati a specifici progetti;
  - e. i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni ed integrazioni;
  - f. gli eventuali redditi patrimoniali;
  - g. i canoni delle concessioni previste dalla legge e le altre entrate derivanti dai servizi resi e quelle derivanti dall'articolo 4 del presente Statuto;
  - h. i proventi delle attività commerciali e promozionali;
  - i. i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;
  - j. ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente Parco.
2. All'Ente Parco è garantito il regime delle agevolazioni e delle detrazioni fiscali previste dagli articoli 16 e 37 della legge 6 dicembre 1991, n.394.

**Articolo 39**  
**Bilancio e conto consuntivo**

1. Il Consiglio direttivo delibera il bilancio di previsione, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario, l'assestamento di bilancio e il conto consuntivo nei termini previsti dalla legislazione vigente.

2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e i suoi allegati devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
3. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione, da parte del responsabile del servizio amministrativo, della relativa copertura finanziaria; la mancanza di tale attestazione rende nullo l'atto di diritto.
4. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta esecutiva che espone i risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

**Articolo 40**  
**Regolamento di contabilità**

1. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento fissati dalle leggi dello Stato e dalla normativa dell'Unione Europea l'Ente Parco adotta un proprio regolamento di contabilità.

**Articolo 41**  
**Contributi**

1. La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e ausili finanziari nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche, enti privati e pubblici è subordinata, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.241, alla predeterminazione da parte del Consiglio direttivo dei criteri e delle modalità di erogazione.

**TITOLO VI**  
**PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI**

**Articolo 42**  
**Caratteristiche della partecipazione**

1. L'Ente Parco valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato e promuove la partecipazione dei Cittadini alla formazione delle decisioni dell'amministrazione dell'Ente Parco.
2. Le modalità di convocazione, di ordinamento e di funzionamento degli istituti della partecipazione previsti nel presente titolo VI sono stabilite con regolamento approvato dal Consiglio Direttivo; tale regolamento deve assicurare il pieno rispetto dei principi di partecipazione.

**Articolo 43**  
**Consultazione**

1. L'Ente Parco promuove e favorisce forme di consultazione, finalizzate alla tutela di interessi collettivi e diffusi.

**Articolo 44**  
**Istanze, petizioni e proposte**

1. L'Ente Parco riconosce e garantisce ai Cittadini, alle Associazioni ed ai soggetti collettivi in genere, il diritto di istanza, petizione e proposta.

2. L'Ente Parco, tramite il Presidente ovvero la Giunta Esecutiva, esprime per iscritto entro sessanta giorni le proprie valutazioni per ogni singola iniziativa.
3. Mediante le istanze i Cittadini chiedono ragione su specifici aspetti dell'attività dell'Ente Parco.
4. Mediante le petizioni i Cittadini sollecitano l'intervento su questioni di interesse generale ed espongono comuni necessità.
5. Mediante le proposte i Cittadini possono avanzare richieste per l'adozione da parte degli organi dell'Ente Parco di atti specifici.
6. Modalità e termini per la modulazione di istanze, petizioni e proposte, nonché i termini per la definizione delle medesime, sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 42, comma 2.

#### **Articolo 45** **Pubblicità degli Atti**

1. Al fine di garantire la pubblicità degli atti dell'Ente Parco e della Comunità del Parco è istituito presso la sede del Parco un apposito spazio da destinare ad Albo per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti da leggi, regolamenti e dal presente Statuto.
2. La pubblicità degli atti deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.
3. Il Direttore provvede anche che gli atti vengano affissi e certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Tutti gli atti dell'Ente Parco sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge.
5. L'Ente Parco adotta le forme necessarie per la creazione di mezzi informativi che possono raggiungere con capillarità la cittadinanza, rendendo pubblica la propria attività amministrativa.
6. È facoltà di chiunque abbia interesse di prendere visione dei documenti amministrativi e di ottenerne copia.
7. I modi per l'esercizio di tali diritti, le determinazioni amministrative inerenti e la tutela giurisdizionale sono disciplinati dalla normativa generale in materia di trasparenza e pubblicità degli atti amministrativi e dei connessi procedimenti.
8. Per tali fini l'ordinamento del personale prevede, secondo quanto previsto dall'art.11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e dagli articoli 8 e 9 della legge 7 giugno 2000, n.150, un ufficio stampa e per le relazioni con il pubblico.

#### **TITOLO VII** **REVISIONE DELLO STATUTO** **Articolo 46** **Modalità di revisione**

1. La revisione totale o parziale del presente Statuto deve essere deliberata secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 3.